



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

Assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali, con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020

IL CONSERVATORE

VISTO

- gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

- l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

- l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue successive modificazioni;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

- l'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2002, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "... i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..." (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

- l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 della L. 120/2020 – che impone alle imprese individuali di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale e le eventuali successive variazioni del medesimo;

- che la norma richiamata ha fissato il termine del 1° ottobre 2020 entro il quale le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese, avrebbero dovuto comunicare il proprio domicilio digitale;

- l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, a norma del quale,

scaduto il termine sopra indicato del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle Imprese applica alle imprese individuali inadempienti – “...*previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni...*” - la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

- il Regolamento camerale per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20/02/2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28/04/2023;

CONSIDERATO

- la diffida alle imprese individuali ad iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) all'Ufficio del Registro delle imprese di Cuneo, approvata con determinazione dirigenziale del Conservatore del Registro delle imprese n. 155 del 16/03/2023, pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cuneo nella sezione dell'Albo camerale on line dal 17 marzo al 16 aprile 2023 e nella sezione dedicata del Registro delle imprese;

- che la comunicazione spontanea di un domicilio digitale corretto da parte delle imprese diffidate determina nei loro confronti l'archiviazione automatica dell'avviato procedimento d'ufficio; che, essendo scaduto il termine (17 aprile 2023) entro il quale le imprese diffidate avrebbero dovuto comunicare il proprio domicilio digitale, è necessario procedere con l'assegnazione d'ufficio alle imprese inadempienti

DETERMINA

- di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali inadempienti destinatarie della diffida (Determinazione dirigenziale 155 del 16/03/2023) riportate nell'“Allegato A” alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di iscrivere d'ufficio nel Registro delle Imprese i domicili digitali assegnati ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere con contestuale emissione del verbale di accertamento della relativa sanzione amministrativa;
- di archiviare automaticamente il procedimento nei confronti delle imprese la cui posizione risulta regolarizzata e di quelle imprese che provvederanno nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento a richiedere, su domanda, l'iscrizione del proprio domicilio digitale;
- di non procedere all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale per le imprese dettagliate nell'“Allegato B”, per le quali è in fase di avvio dal parte dell'ufficio Registro delle imprese il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cuneo nella sezione dell'Albo camerale online ai fini della pubblicità legale e nella sezione "Registro delle imprese" dedicata al domicilio digitale;
- di considerare la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Albo camerale online, quale notifica alle imprese coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 241/1990;
- di inviare alle imprese interessate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 26 del 20/03/2023, una comunicazione circa l'avvenuta attribuzione del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione;

INFORMA

- che contro questo provvedimento norma dell'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 gli interessati possono ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cuneo entro 8 giorni dalla comunicazione della medesima ai sensi dell'art. 2189 del codice civile.

Il Conservatore
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"